

2025

SCHEDA n. 8/2025

Questione di cuneo

***Cos'è, come si calcola, come si applica
la riduzione del cuneo fiscale
con decorrenza gennaio 2025***



CISL
SCUOLA

A decorrere dal mese di giugno saranno applicate le misure per il taglio del cuneo fiscale previste dalla Legge di Bilancio con decorrenza 1° gennaio 2025.

Le misure relative al taglio del cuneo fiscale saranno attribuite dal servizio NoiPA sulla base delle informazioni presenti nel sistema e calcolate, in modalità **centralizzata e automatizzata**, ai dipendenti il cui reddito rientra nei limiti previsti dalle normative.

Il “Cuneo fiscale”

Per *cuneo fiscale* si intende la somma delle imposte (dirette, indirette e dei contributi previdenziali) che pesano sul costo del lavoro, sia per quanto riguarda i datori di lavoro, sia per quanto riguarda i dipendenti. **In sostanza è la differenza tra lo stipendio lordo a carico del datore di lavoro e la busta paga netta percepita dai lavoratori dipendenti, espressa in %.**

Le componenti del cuneo fiscale sono, in definitiva, tre:

1. le imposte personali sul reddito a carico del lavoratore (comprendono l'Irpef, le addizionali regionali e comunali);
2. i contributi previdenziali a carico del lavoratore (per la scuola sono dell'11,15% (8,80% INPDAP, 0,35% Fondo credito, 2,5% sull'80% della retribuzione Opera di previdenza-TFR);
3. i contributi a carico del datore di lavoro (24,2% INPDAP, 5,68% Opera di previdenza-TFR, 1,61% disoccupazione).

Tra i vari provvedimenti che, nel tempo, hanno inciso **in maniera non strutturale**, sul cuneo fiscale possiamo ricordare:

- la Legge 234/2021 (legge di bilancio per il 2022) che aveva introdotto un taglio del cuneo fiscale dello 0,8% per i redditi fino a 35.000 euro;
- il Decreto-Legge 115/2022 (c.d. “*Aiuti bis*”) che aveva provveduto ad un ulteriore taglio dell'1,2%, portandolo al 2% per i redditi fino a 35.000 euro;
- la legge di bilancio per il 2023 che ha confermato il taglio del cuneo per i redditi fino a 35.000 euro e ha provveduto a tagliare ulteriormente il cuneo dell'1% (totale 3%) per i redditi fino a 25.000 euro;
- il Decreto-Legge “Lavoro” del 2023”, ha introdotto un ulteriore taglio del cuneo fiscale a partire dal mese di luglio 2023 fino dicembre 2023. Il nuovo intervento innalza al 7% il taglio del cuneo (dal 3%) per i redditi fino a 25.000 euro e al 6% per i redditi fino a 35.000 euro;
- la legge di bilancio per il 2024 ha confermato, per il solo 2024, gli interventi già previsti.

La legge di bilancio per il 2025 ha, invece, riconosciuto:

- per i dipendenti **con reddito complessivo annuo non superiore a 20.000 euro** un *bonus*, ovvero una somma integrativa che non concorre alla formazione del reddito imponibile (quindi, a differenza del trattamento avuto fino al 31/12/2024, è al netto di ogni ritenuta). L'importo del *bonus* è calcolato sul reddito da lavoro dipendente rapportato all'intero anno, secondo le seguenti percentuali:
 - **7,1%** per redditi fino a 8.500 euro;
 - **5,3%** per redditi da 8.501 a 15.000 euro;
 - **4,8%** per redditi da 15.001 a 20.000 euro;

- per i **dipendenti con reddito complessivo annuo compreso tra 20.001 e 40.000 euro**, in aggiunta alle altre ordinarie detrazioni fiscali già previste (esempio: detrazione per lavoro dipendente, per familiari a carico, ecc.), è attribuita un'**ulteriore detrazione fiscale** annua:
 - pari a **1.000** euro per i redditi tra 20.001 e 32.000 euro;
 - di importo progressivamente decrescente per i redditi da **32.001** a **40.000** euro, fino ad azzerarsi al superamento della soglia.
 Detrazione = $1.000 \times [(40.000 - \text{reddito complessivo}) / 8.000]$

Modalità di assegnazione del beneficio

Gli importi spettanti a titolo di taglio del cuneo fiscale per il 2025 vengono determinati da NoiPA **sulla base del reddito da lavoro dipendente annuo**, calcolato sommando i redditi percepiti nei primi 5 mesi dell'anno alla proiezione del reddito atteso per gli ulteriori 7 mesi (più la tredicesima mensilità).

Per la proiezione dei mesi successivi si tiene conto anche di eventuali cessazioni del rapporto di lavoro previste entro l'anno.

Se nel sistema è presente una Certificazione Unica (CU) riferita all'anno 2024 e relativa al medesimo rapporto di lavoro del 2025, NoiPA effettua un confronto tra il reddito calcolato per il 2025 e quello effettivamente percepito nel 2024.

Se il reddito del 2025 risulta inferiore a quello dell'anno precedente, viene preso a riferimento il dato della CU riferita all'anno 2024. In questo modo, il sistema tiene conto anche di eventuali compensi accessori o ulteriori voci retributive non calcolate nella fase di determinazione del reddito 2025.

Chi ha diritto al cuneo fiscale

Ma alla fine, quali sono i lavoratori della scuola che, considerando il solo reddito derivante dalla retribuzione percepita, hanno titolo al bonus o alla ulteriore detrazione fiscale?

Hanno diritto alla detrazione piena a seconda dello **stipendio fisso** percepito a scuola:

- il personale ATA (a eccezione di EQ e DSGA)
- i docenti dell'infanzia e primaria fino a classe 28
- i docenti della scuola media fino a classe 15

- i docenti diplomati della scuola secondaria fino a classe 21
- i docenti laureati della secondaria di secondo grado fino alla classe 15

Chi supera i 32.000 euro **di stipendio fisso** (e fino a 40.000) ha comunque diritto a una detrazione parziale; in questo caso rientrano anche i funzionari e dell'elevata qualificazione (ex Dsga).

Il lavoratore che fruisce di uno stipendio **tabellare fisso superiore a 40.000** euro non ha invece titolo ad alcuna detrazione.

3

Rinuncia al beneficio fiscale: perché, quando e come farla

I dipendenti che prevedono di superare le soglie di reddito complessivo previste dalla normativa - ad esempio, perché percepiscono altri redditi non noti al sistema NoiPA - potranno, eventualmente, rinunciare al beneficio per evitare l'erogazione indebita e i conseguenti recuperi in sede di conguaglio fiscale o dichiarazione dei redditi.

NoiPA ha messo a disposizione un apposito self-service destinato ai dipendenti che intendano **effettuare la rinuncia** - ad esempio, in quanto percepiscono ulteriori redditi non considerati dal sistema NoiPA - che potrebbero far superare le soglie di reddito complessivo fissate dalla Legge di Bilancio ed evitare così di dover restituire le somme percepite in fase di conguaglio fiscale o dichiarazione dei redditi.

Come accedere al self-service per rinunciare

È possibile raggiungere il servizio, esclusivamente tramite il portale, all'interno della propria Area Personale in pochi semplici passaggi:

1. Accedere al menu Servizi;
2. Selezionare la voce Stipendiali;
3. Cliccare sul pulsante Gestione benefici fiscali e seguire la procedura indicata per effettuare la rinuncia ai diversi benefici.

Considerato che, in prima applicazione, NoiPA applica i benefici fiscali a partire dal cedolino di giugno, con corresponsione degli arretrati spettanti per le mensilità da gennaio a maggio, il **25 maggio** è il termine ultimo per poter effettuare la rinuncia con effetto sul cedolino di giugno, al fine di evitare l'attribuzione della detrazione e gli arretrati stessi.

Le rinunce inserite dopo il 25 maggio 2025 avranno decorrenza dalla prima mensilità utile successiva; accedendo alla schermata iniziale del servizio e selezionando *Elenco richieste* nel campo *Rata applicazione* associato a ciascuna richiesta registrata, è possibile verificare da quale mese avrà effetto la rinuncia.

Infine, si segnala che - qualora si intendesse rinunciare a più di un beneficio - è necessario presentare una richiesta per ciascuno dei benefici indicati. È sempre possibile, tramite il medesimo self-service, ripristinare l'applicazione dell'agevolazione fiscale.

Perché rinunciare al bonus fiscale?

Come già detto, NOIPA determina i soggetti che possono fruire del bonus o della ulteriore detrazione e l'importo delle medesime automaticamente sulla base del reddito di riferimento teorico del 2025 ovvero, alle condizioni date, di quello della CU 2024.

Solo nel caso in cui un dipendente fruisca, oltre al reddito di lavoro dipendente da scuola, anche di ulteriori redditi (non conosciuti da NOIPA) la rinuncia può essere utile, al fine di evitare un successivo recupero delle somme già erogate.

Esempio: docente di scuola primaria con fascia stipendiale 15-20 ha uno stipendio annuo pari a euro 25.289,95 cui deve aggiungere l'RPD pari a 2.874 euro per un totale di 28.163,95 euro. Il docente rientra, quindi, nell'applicazione dell'ulteriore detrazione (quella per redditi tra 20.000 e 40.000 euro) che NOIPA applica automaticamente. Se il docente fruisce di ulteriori redditi non esenti (prestazioni di lavoro autonomo, redditi da affitto di immobili, ecc.), gli stessi si sommano al reddito da lavoro dipendente e possono determinare, a seconda dell'ammontare complessivo, una diminuzione dell'ulteriore detrazione o la cessazione dal beneficio (se il reddito complessivo supera i 40.000 euro).

Nell'esempio proposto:

1. se il docente non ha ulteriori redditi, ha diritto a una detrazione di 1.000 euro annui (applicati automaticamente)
2. se il docente ha ulteriori redditi che comunque non fanno complessivamente superare i 32.000 euro continua ad avere diritto ai 1.000 euro di detrazione;
3. se il docente ha ulteriori redditi che fanno superare i 32.000 euro ma non i 40.000 (per esempio: 35.000) ha diritto ad una detrazione pari a:
 $1.000 \times ((40.000 - 35.000) / 8.000) = 625$ euro annui. Se non ha rinunciato alla detrazione in busta dovrà, in sede di conguaglio, restituire 375 euro;
4. se il docente ha ulteriori redditi che fanno superare i 40.000 euro complessivi, cessa dal diritto alla ulteriore detrazione e se non ha rinunciato dovrà rimborsarla completamente.

Anche in questo caso **non si tratta evidentemente di danno**, ma semplicemente di un **conguaglio** a fronte dell'avvenuta liquidazione di un beneficio in realtà non spettante.

Documentazione di riferimento:

[Circolare n. 4/E del 16.5.2025 di NoiPa](#)



[FAQ di NoiPa](#)

